

Lazio - Delib.C.R. n. 62 del 4 luglio 2001 – Art .25

Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato.

(...)

Art. 25

Inizio della seduta dell'Aula e delle Commissioni - Processo verbale e ordine del giorno.

1. Il Presidente del Consiglio o il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e può sospenderla quando ne ravvisi la necessità.
2. Delle sedute dell'Aula e delle Commissioni consiliari si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari segretari delle singole commissioni. Il processo verbale deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti, indicando l'oggetto e il nome di coloro che hanno partecipato alle discussioni.
3. All'inizio di ciascuna seduta dell'Aula o delle Commissioni consiliari il rispettivo Presidente, di norma, dichiara approvato il processo verbale della seduta precedente quando sullo stesso non vi sono osservazioni; in caso contrario, si vota per alzata di mano. Sul processo verbale non è concessa la parola se non per proporre rettifiche, per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o per fatto personale con interventi non superiori a tre minuti per ciascun consigliere.
4. Il processo verbale dell'Aula, dopo l'approvazione, è sottoscritto dal Presidente del Consiglio e da uno dei consiglieri Segretari e raccolto in apposito registro.
5. Dei lavori dell'Aula è redatto un resoconto stenografico. Dei lavori delle Commissioni consiliari, oltre al verbale, è redatto un resoconto sommario.
6. Ove l'Aula abbia deciso di riunirsi in seduta segreta il processo verbale è redatto dal direttore segretario dell'Assemblea. Non si redige il resoconto stenografico.
7. L'Aula e le Commissioni consiliari non possono deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno. Per deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una

decisione da adottare con la presenza di tutti i consiglieri assegnati e con voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri stessi.

8. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere proposta:

a) in Aula dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore, da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3 o da tre consiglieri;

b) in Commissione consiliare dal Presidente della Commissione o da due consiglieri.

9. La decisione sull'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui al comma 8 è adottata per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contrario e uno favorevole, per non oltre cinque minuti ciascuno.

(...)